

**ANCORA IN TEMA DI AVVISO DI ISCRIZIONE A RUOLO
DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
(ART 543 C.P.C.)**

MAURO GUALTIERI

Richiamando le considerazioni oggetto dell'articolo pubblicato in questa rivista il 5 ottobre 2022¹, si segnalano due provvedimenti di prassi locale sui due nuovi commi 5 e 6 dell'art. 543 c.p.c..

Il primo è il decreto dell'11 ottobre 2022 della presidenza della seconda sezione civile del Tribunale di Verona (tabellarmente competente per le esecuzioni civili), con il quale si esclude in radice che l'avviso de quo possa concorrere alla integrazione del pignoramento e che possa conseguentemente considerarsi atto riservato all'ufficiale giudiziario. Nel proprio percorso argomentativo, l'ufficio scaligero evidenzia che le attività riservate all'ufficiale giudiziario cessano nel momento in cui lo stesso consegna l'atto notificato al procuratore del precedente per l'iscrizione a ruolo e che vi sono numerosi adempimenti di parte (tra i quali viene citata la stessa iscrizione a ruolo, con il deposito delle copie del titolo del precetto e dell'atto di pignoramento) che condizionano la stabilità del processo esecutivo.

Della prassi torinese si ha notizia solo mediata in ragione della divulgazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine. In essa si dà lapidariamente atto che la norma "*non richiede che il nuovo adempimento debba essere fatto esclusivamente a mezzo Ufficiali Giudiziari*". Interessante è anche la soluzione interpretativa torinese in merito alle modalità ed ai termini di deposito dell'avviso notificato, prescrivendosi al riguardo che il primo debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche e che possa intervenire "*entro il giorno stesso dell'udienza, anche in ore successive alla tenutasi udienza e sarà sufficiente l'avvenuta richiesta di notifica, senza la necessità di dovere depositare le successive cartoline*".

¹ https://blog.ilcaso.it/news_1972

Si conferma dunque la eventualità, segnalata nel precedente contributo, che il terzo riceva l'avviso di iscrizione a ruolo dopo l'udienza e si ritenga conseguentemente ed erroneamente libero, svincolando i crediti ed i beni a favore del debitore, oppure che il terzo stesso non prenda in considerazione la scadenza del termine al fine dello svincolo e che opponga pertanto al debitore l'esigenza di ottenere comunque il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione. Con buona pace della ricercata certezza dei rapporti.

In entrambi i provvedimenti di prassi, il casus belli consistente nella nota della direzione ministeriale UNEP Prot. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre 2022, mai espressamente richiamata, resta un invitato di pietra. Se è giusto e doveroso che i giudici dell'esecuzione non prendano neppure in considerazione un provvedimento amministrativo (e manifestamente errato), altrettanto non può dirsi per gli ufficiali giudiziari, i quali rispetto a tale direzione sono in sottordine. In difetto di un ripensamento o di una "diversa precisazione", difficilmente il personale UNEP potrà non adeguarsi alle pur irragionevoli istruzioni ricevute.

Allegati:

- Decreto Presidente Tribunale Verona
- ordineavvocatitorino.it - Comunicato relativo all'art 54, comma 5, c.p.c. e successivi adempimenti

TRIBUNALE DI VERONA

Il Presidente della Seconda Sezione Civile, dott.ssa Monica Attanasio, sentiti i colleghi della Sezione, rileva quanto segue:

L'art. 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206 ha, come noto, introdotto nel testo dell'art. 543 c.p.c. un nuovo comma – entrato in vigore il 22 giugno 2022 –, a mente del quale *“Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”*.

In relazione a tale disposizione sono giunte vari richieste di chiarimenti in ordine al soggetto legittimato ad eseguire la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura, se cioè si debba trattare necessariamente dell'Ufficiale Giudiziario, ovvero se la notifica possa avvenire a cura del legale.

La prima soluzione presuppone che l'avviso in questione costituisca atto che si inserisce nella fattispecie, a formazione progressiva, del pignoramento presso terzi, ma contro tale tesi milita la considerazione che l'attività dell'Ufficiale Giudiziario, espressamente contemplata dal comma precedente, cessa nel momento in cui, eseguita l'ultima notificazione, questi consegna al creditore l'originale dell'atto di pignoramento, e che l'avviso in questione e la sua notifica sono configurati dalla norma come atti propri del creditore procedente.

Non si tratta, del resto, della sola ipotesi in cui l'efficacia del pignoramento è subordinata al compimento di attività posta a carico del creditore procedente: lo stesso art. 543, al comma 4, stabilisce che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore; analoga disposizione è dettata per l'espropriazione mobiliare e per quella immobiliare (artt. 518, comma 6, e 557, comma 3, c.p.c.); l'inefficacia del pignoramento è altresì comminata nell'ipotesi di tardiva presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione (artt. 497 e 562) ed in quella di tardivo deposito della documentazione ipocatastale (art. 567).


Deve quindi concludersi nel senso che la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del procedimento di espropriazione presso terzi è incumbente a carico dell'avvocato, che potrà a tal fine avvalersi delle varie modalità di notificazione consentite (e quindi anche, ma non necessariamente, a mezzo di Ufficiale Giudiziario).

Si dispone l'invio della presente nota, per conoscenza, all'Ordine degli Avvocati di Verona, con preghiera di diffusione agli iscritti, ed all'UNEP di Verona

Verona, 11 ottobre 2022

Il Presidente della Seconda Sezione


Dr. Monica Attanasio



COMUNICATO RELATIVO ALL'ART. 543, 5^A COMMA C.P.C. E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

 ordineavvocatitorino.it/node/144281

1. node
2. COMUNICATO RELATIVO ALL'ART. 543, 5^A COMMA C.P.C. E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI



Mer, 12/10/2022

In data 05.10.22, dopo richiesta del Coa di Torino, si è tenuto un colloquio informativo tra rappresentanti del Consiglio dell'Ordine ed il Presidente della sezione VIII del Tribunale civile di Torino dott. Marco Ciccarelli in merito al novellato art. 543 c.p.c. e segnatamente relativamente all'introdotta V^A comma del disposto normativo.

Il Consiglio ha richiesto delucidazioni in ordine alle modalità di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore e al terzo pignorato così come introdotto dal V^A comma del citato articolo in vigore dal 21 giugno 2022.

Il Presidente Dott. Marco Ciccarelli ha reso noto l'orientamento della sezione VIII del Tribunale di Torino che è cura del Consiglio comunicare a tutti i colleghi.

Segnatamente alla notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore ed al terzo pignorato cui al novellato art. 543 cpc, la sezione VIII, attualmente e salvo modifiche successive, non richiede che il nuovo adempimento debba essere fatto esclusivamente a mezzo Ufficiali Giudiziari, con la diretta conseguenza della possibilità che tale incombenza possa essere espletato anche a mezzo di notifica in proprio, se a ciò il legale sia espressamente autorizzato, ovvero a mezzo di notifiche via pec ed la sezione le riterrà validamente compiute.

Per la seconda problematica relativa al deposito dell'avvenuta notifica dell'avviso di cui all'art. 543 V comma cpc, il Dott.Ciccarelli ha precisato che l'orientamento della sezione sia quello di richiedere la modalità di deposito esclusivamente a mezzo telematico (deposito nel fascicolo elettronico attraverso l'usuale piattaforma) entro il giorno stesso dell'udienza, anche in ore successive alla tenutasi udienza e sarà sufficiente l'avvenuta richiesta di notifica, senza la necessità di dovere depositare le successive cartoline in

caso di notifica ex art. 140 cpc

In caso di mancato deposito sarà cura del difensore esibire l'originale che dovrà essere depositato il giorno stesso in modalità telematica.

Ovviamente tale orientamento della sezione non è vincolante per i singoli Giudici e potrebbe essere modificato in futuro.

Il COA Torino